

## **TAR MOLISE, sentenza n. 374/2010, in materia di impianti eolici off shore**

*In via generale, la localizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili è idonea ad intercettare interessi pubblici di dimensione ultraregionale: tuttavia, occorre osservare che il legislatore ha inteso riconoscere distinta ed autonoma evidenza ai vari interessi pubblici implicati nel relativo procedimento e, tra questi, a quello ambientale. A tal fine ha delineato un procedimento complesso, un vero e proprio "procedimento di procedimenti" scandito cioè in subprocedimenti autonomi, di volta in volta finalizzati all'esame degli aspetti ambientali, di quelli propri del demanio marittimo ed infine di quelli direttamente connessi alla produzione dell'energia elettrica.*

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che il legislatore ha inteso infine riconoscere alla verifica di impatto ambientale la natura di vero e proprio sub procedimento autonomo che si perfeziona con un provvedimento immediatamente impugnabile).

*L'interesse all'approvvigionamento energetico ha una sicura dimensione ultraregionale, e per tale motivo viene affidato alla valutazione del Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica (analoga dimensione ultraregionale riveste l'interesse alla navigazione ed all'utilizzo del demanio marittimo, affidato alla ponderazione dell'autorità marittima nell'ambito dell'ulteriore autonomo subprocedimento di rilascio della concessione demaniale all'uopo prevista.*

*Tuttavia, non si può riconoscere all'interesse ambientale, inciso dalla realizzazione di un impianto eolico off-shore, analoga dimensione ultraregionale, dal momento che gli effetti diretti ed indiretti di possibile pregiudizio recati dall'impianto di produzione di energia elettrica alle varie componenti del valore ambientale (uomo, flora, fauna, aria, acqua, clima, suolo e patrimonio culturale) non può prescindere dal criterio della vicinitas in quanto il maggiore o minore impatto dell'opera sui fattori ambientali è strettamente collegato alla dimensione spaziale e ciò soprattutto in presenza di impianti non inquinanti ma ad elevato "impatto visivo".*

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che la localizzazione dell'opera in questione non ha intercettato un valore ambientale anonimo ed indefinito, bensì quelle componenti, geograficamente determinate e delimitate, che assumono le forme e le caratteristiche proprie delle bellezze panoramiche del territorio molisano, come pure dell'ecosistema e delle comunità presenti in quella determinata zona e, con maggiore evidenza, di quelle componenti presenti sulla fascia costiera molisana e sul territorio a quella immediatamente prossimo).

N. 00374/2010 REG.SEN.

N. 00022/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 22 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'Arsiam - Azienda Regionale per lo Sviluppo e l'innovazione dell'Agricoltura nel Molise in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Scarano presso il cui studio in Campobasso, via Umberto I° N. 43 elegge domicilio;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in persona del Ministro pro tempore, Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro pro tempore, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro pro tempore, Ministero dello Sviluppo Economico in persona del Ministro pro tempore, Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio, Ministero dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124; Provincia di Campobasso in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Ilenia Corbo e Matteo Iacovelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Campobasso, via Roma, 47; Regione Molise in Persona del Presidente pro tempore;

nei confronti di

Effeventi S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Piergiuseppe Venturella, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Michele Coromano in Campobasso, Principe di Piemonte, 41;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali n. DSA-DEC-2009-0001345 del 14.10.2009 con cui si è espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni, sul "progetto di una centrale eolica offshore per la produzione di energia di fronte alla costa di Termoli (CB)", presentato dalla Effeventi s.r.l.; del parere favorevole con prescrizioni n. 62 del 20.6.08 della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA-VIAS; del parere n. 298 del 25.6.09 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VIAS; del parere favorevole n. DG-PAAC-34.19.04/3699/2009 del 17.3.09 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; di tutti gli atti antecedenti, consequenziali e, comunque connessi, ivi compresi tutti i verbali, i pareri, nulla osta, relazioni, atti e documenti istruttori nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti del 12.5.10, della relazione prot. DVA - 2010 - 0004489 del 18.2.10 del Ministero dell'Ambiente.

Vista l'istanza di regolamento di competenza notificata dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse delle amministrazioni statali intimare;

Vista la mancata adesione dell'Arsiam alla predetta istanza formalizzata all'odierna camera di consiglio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con istanza notificata in data 19 gennaio 2010 e depositata il successivo 29 gennaio il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero per i Beni e le Attività culturali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero della Difesa, tutti resistenti nel giudizio promosso dall'Arsiam (Azienda regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise) per l'annullamento della valutazione favorevole di compatibilità ambientale espressa su un progetto di centrale eolica offshore per la produzione di energia elettrica di fronte alla costa di Termoli (Cb), hanno proposto istanza di regolamento di competenza per vedere dichiarare la competenza del TAR del Lazio, sede di Roma, a decidere sull'impugnativa degli atti gravati dal predetto Ente, previa eventuale remissione degli atti al Consiglio di Stato.

Assumono, in particolare, che il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali n. DSA-DEC-2009-0001345 del 14.10.2009, con cui è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale ed i pareri resi dagli uffici consultivi statali, sarebbero atti ad efficacia ultraregionale emessi da amministrazioni statali con sede in Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, ultimo comma della legge 1034 del 1971.

Deducono che la natura ultraregionale dell'efficacia di tali atti si evincerebbe in particolare dalla inerenza del procedimento principale al demanio marittimo, in modo indistinto, e come tale, per definizione, statale e dal richiamo, nel decreto impugnato, di competenze statali in tema di VIA.

Inoltre il TAR periferico adito dovrebbe ritenersi certamente incompetente in ordine alla impugnazione degli atti di nomina dei membri di una commissione nazionale ed operante sul territorio nazionale qual è la commissione tecnica ministeriale VIA-VAS.

All'odierna camera di consiglio la difesa dell'Arsiam non ha aderito all'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa erariale che, a sua volta, ha insistito per la remissione degli atti al Consiglio di Stato, previa deliberazione di non manifesta infondatezza dell'istanza.

L'istanza va dichiarata manifestamente infondata.

Quanto agli atti di nomina dei membri della commissione tecnica ministeriale VIA-VAS (nella composizione stabilita con i decreti di nomina del Ministro dell'Ambiente n. GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008, n. GAB/DEC/194/2008 del 23 giugno 2008, n. GAB/DEC/217/2008 del 28 luglio 2008, n. GAB/DEC/205/2008 e n. GAB/DEC/206/2008 del 2 luglio 2008) osserva il collegio che l'azienda ricorrente non ha formulato alcuna specifica domanda di annullamento e neppure articolata censura alcuna sicchè la doglianza articolata sul punto deve, in realtà, ritenersi finalizzata all'accertamento dell'effetto c.d. espansivo esterno, derivante dall'annullamento dei predetti atti di nomina disposto con sentenza del TAR del Lazio, sez. II bis n. 10606 del 30 ottobre 2009, sugli atti dalla medesima commissione adottati e che costituiscono, con specifico riferimento ai pareri n. 62 del 20.6.2008 e n. 298 del 25.6.2009, atti presupposti della valutazione di impatto ambientale.

Poiché tuttavia la predetta sentenza del TAR del Lazio è stata annullata dal Consiglio di Stato con decisione n. 8253 del 17.12.2009, sul punto deve ritenersi sostanzialmente cessata la materia del contendere non venendo in rilievo né un'autonoma domanda di annullamento dei decreti di nomina, non specificamente articolata, e neppure l'interesse all'accertamento di un effetto caducante derivante da una sentenza di annullamento successivamente riformata in appello.

Quanto alla valenza ultraregionale degli effetti promananti dal decreto ministeriale impugnato dall'Arsiam in via principale, reputa il collegio che l'eccezione di incompetenza del TAR adito sia, del pari, manifestamente infondata.

Premesso infatti che l'accertamento circa la natura degli effetti degli atti emessi da organi centrali dello Stato – se cioè abbiano valenza ultraregionale o limitata alla circoscrizione del TAR – deve essere condotto in concreto, alla luce dei motivi di doglianza dedotti, osserva il collegio che nel caso di specie l'Arsiam contesta in via principale la carenza di potere in capo al Ministero dell'Ambiente a pronunciarsi sulla compatibilità ambientale dell'opera, assumendo che la relativa competenza spetterebbe alla Regione Molise in forza della normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza (31 luglio 2006) sulla scorta di un iter argomentativo fatto oggetto di approfondita disamina, di recente, da Corte Costituzionale sentenza 13 maggio 2010, n. 171 (punto 4.2. in diritto). La predetta Azienda lamenta pertanto che con il decreto in parola il superiore Ministero avrebbe invaso una sfera di attribuzione riservata dalla legge alla competenza regionale sicchè gli effetti dell'atto impugnato che vengono in rilievo restano necessariamente circoscritti al territorio

regionale, determinando, nella prospettazione attorea, una indebita compressione della sfera di competenza riconosciuta dalla legge all'ente esponenziale della comunità molisana e degli stessi enti regionali strumentali. Poiché dunque l'effetto lesivo attinge in via esclusiva la competenza amministrativa della Regione Molise la conseguente controversia non può che spettare al TAR del Molise.

Sotto diversa angolazione e venendo al merito della controversia, deve del pari ribadirsi la competenza territoriale del TAR molisano atteso che il decreto recante la valutazione di impatto ambientale produce effetti limitati al territorio della Regione Molise.

Se infatti, in via generale, la localizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili è certamente idoneo ad intercettare interessi pubblici di dimensione ultraregionale, occorre tuttavia osservare che il legislatore ha inteso riconoscere distinta ed autonoma evidenza ai vari interessi pubblici implicati nel relativo procedimento e, tra questi, a quello ambientale. A tal fine ha delineato un procedimento complesso, un vero e proprio "procedimento di procedimenti" scandito cioè in subprocedimenti autonomi, di volta in volta finalizzati all'esame degli aspetti ambientali, di quelli propri del demanio marittimo ed infine di quelli direttamente connessi alla produzione dell'energia elettrica.

Con l'art. 27 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 1, comma 3, del d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ha inteso infine riconoscere alla verifica di impatto ambientale la natura di vero e proprio sub procedimento autonomo che si perfeziona con un provvedimento immediatamente impugnabile.

Se l'interesse all'approvvigionamento energetico ha certamente dimensione ultraregionale e viene affidato alla valutazione del Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica e se analoga dimensione ultraregionale riveste l'interesse alla navigazione ed all'utilizzo del demanio marittimo, affidato alla ponderazione dell'autorità marittima nell'ambito dell'ulteriore autonomo subprocedimento di rilascio della concessione demaniale all'uopo prevista (cfr. art. 12, comma 3 del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387), non può del pari accedersi alla prospettazione volta a riconoscere all'interesse ambientale, inciso dall'opera in questione, analoga dimensione ultraregionale.

Ciò in quanto gli effetti diretti ed indiretti di possibile pregiudizio recati dall'impianto di produzione di energia elettrica alle varie componenti del valore ambientale (uomo, flora,

fauna, aria, acqua, clima, suolo e patrimonio culturale ex art. 4 d. lgs. 152/2006) non può prescindere dal criterio della vicinitas in quanto il maggiore o minore impatto dell'opera sui fattori ambientali è strettamente collegato alla dimensione spaziale e ciò soprattutto in presenza di impianti non inquinanti ma ad elevato "impatto visivo". La localizzazione dell'opera in questione infatti non intercetta un valore ambientale anonimo ed indefinito bensì quelle componenti, geograficamente determinate e delimitate, che assumono le forme e le caratteristiche proprie delle bellezze panoramiche del territorio molisano, come pure dell'ecosistema e delle comunità presenti in quella determinata zona e, con maggiore evidenza, di quelle componenti presenti sulla fascia costiera molisana e sul territorio a quella immediatamente prossimo.

La stessa istruttoria condotta ha ad oggetto lo studio dei fattori ambientali che insistono sul territorio molisano, caratterizzandolo in vario modo e ciò anche con riferimento all'habitat marino che pure è stato studiato in relazione alle peculiari caratteristiche dello specchio di mare antistante la costa molisana; non è invece emerso in questa fase alcun profilo di gestione o di utilizzo del demanio marittimo suscettibile di involgere interessi ultraregionali (con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione), trattandosi di aspetti rimessi ex lege al successivo sub procedimento di rilascio della concessione demaniale.

Alla luce delle considerazioni che precedono l'eccezione di incompetenza territoriale del TAR adito deve, in definitiva, essere respinta in quanto dal decreto impugnato discendono effetti incidenti in via esclusiva sul territorio della Regione Molise.

Attesa la novità della questione di competenza, reputa il collegio che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese della presente fase incidentale.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Molise definitivamente pronunciando così provvede:

- dichiara la manifesta infondatezza dell'istanza di regolamento di competenza;
- compensa le spese di giudizio tra le parti limitatamente alla decisione sulla questione di competenza territoriale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere

Luca Monteferrante, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO